

STATUTO

MED HOUSE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIALE VITTORIO
VENETO 1

Numero REA: VA - 376239

Codice fiscale: 03749040121

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO =B= al N. 555/378 DI REP. DR. CESARE BORTOLUZZI —

S T A T U T O D E L L A

“MED HOUSE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”

Art. 1 – Denominazione, Sede, Durata, Natura - E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

“MED HOUSE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”

La Cooperativa ha sede in Gallarate (VA)

Con delibera dell' organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentun) dicembre 2060 (duemilasesenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La presente cooperativa sociale è “in ogni caso considerata ONLUS” ai sensi dell'articolo 10, comma 8, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 fino all'abrogazione della citata normativa secondo legge, ed “acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale” ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.lgs n. 112/2017”.

Art. 2 – Disciplina applicabile ex art. 2519 Codice Civile – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative ed alla legislazione speciale in materia di cooperative sociali.

Qualora queste nulla dovessero disporre, troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 2519, comma 2, cod. civ., le disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Qualora anche queste ultime nulla dovessero disporre, si applicano in via residuale, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dettate in materia di società per azioni.

Art. 3 - Scopo mutualistico - La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, dunque, non ha scopo di lucro.

Scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi all'art. 1, comma 1, lettera a), Legge 8 novembre 1991, n. 381, ovvero attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi - incluse le attività di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del D.Lgs 112/2017.

Nello svolgimento della sua attività, la Cooperativa impiega “soci lavoratori” retribuiti, dando loro occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Al fine del conseguimento del predetto scopo mutualistico, la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, cod. civ., nonché dell' art. 6 della Legge n. 142/2001 e allegato all'atto costitutivo cui il presente Statuto viene unito, e comunque nel pieno rispetto

delle norme inderogabili vigenti in materia.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività mutualistica anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 comma 1, cod. civ.

Art. 4 - Oggetto Sociale - La Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale volte a garantire la qualità della vita e le pari opportunità nonché prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità e disagio individuale e familiare ponendo al centro dell'attenzione l'individuo ed il suo bisogno, prendendosi cura della sua salute, sicurezza e benessere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; rivolte principalmente - anche se non esclusivamente - a minori, anziani, disabili, ammalati, degenti e in generale soggetti fragili e bisognosi di cure e attenzione.

In relazione a ciò la Cooperativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- fornire prestazioni professionali sanitarie a domicilio e presso società pubbliche, private, studi professionali, associazioni, enti;

- coordinare e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e/o per terzi strutture sanitarie polispecialistiche, enti, studi medici e società private atte ad eseguire prestazioni professionali sanitarie a domicilio e presso società pubbliche, private, studi professionali, associazioni, enti;

- fornire assistenza di base personalizzata sia in proprio che in convezione;

- fornire servizi, diurni e notturni, di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc.

- fornire servizi domiciliari integrati anche in convezione e con personale specializzato;

- fornire servizi di aiuto domestico e di compagnia e intrattenimento alle persone ed alle famiglie, di trasporto e di assistenza igienico-sanitaria;

- organizzare e gestire servizi educativi e corsi di formazione professionale;

- organizzare laboratori ed eventi indirizzati a soggetti a rischio e/o diversamente abili;

- promuovere la realizzazione e la gestione di eventi per l'inserimento dei soggetti "fragili" nella società e la loro integrazione nella vita sociale;

- organizzare e gestire centri diurni di assistenza e di incontro;
- favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- attività assistite e terapie riabilitative (pet-therapy) con animali da affezione e da compagnia finalizzate a sostenere persone con patologie fisiche, problemi relazionali e di disarmonia emotiva al fine di migliorarne il rapporto con se stessi e con gli altri;
- attività di promozione di scambi culturali con riferimento a problematiche di ordine sociale, psicologico, pedagogico ed assistenziale da attuarsi attraverso idonee iniziative quali l'organizzazione e/o la partecipazione a convegni, congressi, seminari corsi di aggiornamento che potranno essere promossi anche in collaborazione con università, enti di formazione ed enti locali;
- attività di promozione culturale e ambientale, sensibilizzazione, formazione, ricerca umanistica e sociale;

il tutto previo tassativo rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio delle suddette attività e con tassativa esclusione di attività per Legge riservate a determinate categorie di soggetti, società o enti per le quali la legge prescrive la sussistenza di particolari requisiti professionali e/o di iscrizione ad appositi Albi professionali od Ordini professionali.

In via secondaria, e quindi in maniera non prevalente, essa potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, nonché finanziarie (non nei confronti del pubblico) ivi comprese fra queste ultime l'assunzione, direttamente ed indirettamente, di interessenze e partecipazioni occasionali in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi) e la prestazione di garanzie reali e personali (sempre non nei confronti del pubblico), solo ove necessarie od utili, in quanto strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque con tassativa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria riservata dalla legge a determinate categorie di soggetti.

Art. 5 – Clausola di mutualità

Non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Durante tutta la durata della società non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6 - Soci - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) – “soci lavoratori”, vale a dire persone fisiche che possiedono i requisiti tecnico/professionali necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa oggetto della cooperativa e che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) – “soci volontari”, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui della legge n. 381/1991.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, purché il numero dei soci cooperatori persone fisiche sia almeno pari ad 8 (otto).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Soci in formazione - L'organo amministrativo, con le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto, può ammettere a partecipare alla società soggetti che, pur non possedendo gli specifici requisiti di cui al precedente articolo 6, intendano compiere un periodo di formazione al termine del quale essere ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori, ovvero manifestino l'interesse all'inserimento nell'impresa, nei limiti in cui ciò sia utile al raggiungimento degli scopi mutualistici che la cooperativa si prefigge di perseguire.

In ogni caso il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata massima del periodo di formazione è di cinque anni dal momento della ammissione.

L'organo amministrativo provvederà al momento dell'ammissione a determinare la durata del periodo di formazione di ciascun socio in relazione alle sue specifiche attitudini e capacità professionali preacquisite.

Durante il periodo di prova il socio dovrà osservare gli obblighi di formazione che verranno determinati dall'Organo Amministrativo al momento della ammissione, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale.

L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri inerenti la formazione da parte dei soci della categoria speciale provvedendo con propria deliberazione motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la reiterata ed ingiustificata inosservanza degli stessi.

Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto, in caso di esito negativo l'organo amministrativo dovrà notificare all'interessato entro giorni novanta dal momento in cui verrà assunta, la

delibera di esclusione mediante lettera raccomandata a/r. _____
Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà alla relativa annotazione nel libro soci. _____

Art. 8- Strumenti Finanziari - La società, ai sensi dell'art. 2526, comma 4, cod. civ., con delibera dell'Assemblea dei soci presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, può emettere strumenti finanziari forniti di soli diritti patrimoniali, da offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori professionali. _____

In particolare potrà essere attribuito esclusivamente il diritto patrimoniale alla percezione degli utili. _____

La relativa delibera stabilirà le norme che ne disciplinano: _____

- a) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo; _____
- b) le eventuali clausole che ne limitano la circolazione; _____
- c) le modalità di partecipazione agli utili nonché le condizioni di esercizio del relativo diritto; _____
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. _____

Art. 9 - Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: _____

A) - l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; _____

B) - la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; _____

C) - per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa; _____

D) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; _____

E) - l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere di valore nominale inferiore ad Euro 50 (cinquanta/00) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge; _____

F) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____

G) - la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 27 del presente statuto. _____

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti D), E), F) e G) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: _____

a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale. _____

b) - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; _____

c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda. _____

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. _____

Ogni socio persona fisica è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. _____

Le società, associazioni od enti sono iscritte in un'apposita sezione loro riservata. _____

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, _____

a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Obblighi dei soci - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio d'amministrazione:

- della quota di partecipazione al capitale sottoscritta;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali.

Art. 11 – Domicilio - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 – Trasferimento delle partecipazioni - In caso di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori o di costituzione di diritti di usufrutto sulle stesse, a qualsiasi titolo per atto tra vivi, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

La disposizione precedente si applica anche in caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi del diritto di sottoscrizione spettante ai soci cooperatori in caso di aumento del capitale sociale.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione (o il proprio diritto di sottoscrizione) o costituire su di essa diritti di usufrutto, comunica la sua intenzione con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le partecipazioni, in ogni caso, possono essere trasferite unicamente a favore di soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto.

L'autorizzazione deve essere negata qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente comma; può, inoltre, essere negata qualora vi sia altro giustificato motivo.

Nel caso di costituzione dell'usufrutto sulle quote il diritto di voto competerà all'usufruttuario.

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della quota di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere costituite in pegno.

Art. 13- Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione o estinzione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 – Recesso - I soci cooperatori possono recedere dalla società in tutti i casi previsti dalle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative e di società a responsabilità limitata.

Può recedere inoltre dalla società chi non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Non si danno altre cause di recesso.

Chiunque si trovi nella condizione di poter esercitare il diritto di recesso ed intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso ovvero - ciò nel caso di causa di recesso diversa dalla precedente - entro quindici giorni dal verificarsi del fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Nel momento in cui, a' sensi di legge, il recesso diviene efficace, si determina lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e società.

Art. 15 – Esclusione - L'esclusione del socio potrà aver luogo in tutti i casi elencati dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ..

Non si danno cause statutarie di esclusione.

L'esclusione deve risultare da delibera dell'organo amministrativo.

Art. 16 – Liquidazione della quota - I soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota posseduta.

La liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale di cui al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento.

La liquidazione della quota non potrà comunque essere di valore superiore al valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta.

La liquidazione della quota comprenderà, inoltre, anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione in società del socio, nei limiti di cui all' art. 2535, comma 2, ultima frase, cod. civ..

Art. 17 – Decisione dei soci - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare.

Le materie loro riservate sono quelle enumerate dall'art. 2479 - secondo comma - cod. civ ed ogni altra materia prevista dal presente Statuto.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ha diritto di partecipare alle decisioni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 18 – Assemblea dei soci - Le maggioranze richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea dei soci e per la validità delle deliberazioni sono quelle richieste dalle disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata e sono rapportate al numero totale dei voti spettanti per testa ai soci.

Lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 6), è deliberato a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) del totale dei voti spettanti per testa ai soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, inviata a tutti i soci aventi diritto di

intervento in assemblea, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione potrà avvenire mediante affissione di avviso presso il locale della sede sociale nonché nei locali delle sedi operative almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, firmato dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori, qualora ne abbiano fatto richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti complessivamente a tutti i soci.

L'assemblea deve comunque essere convocata - dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori - almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dall'art. 2364 cod. civ.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere indicato il nome del delegato.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nel caso di cui all'art. 2479 bis - ultimo comma - cod. civ., gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo si intendono informati quando sia loro data comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa.

Per quanto qui non disposto si applicano gli artt. 2479 bis e 2375 primo e secondo comma del cod. civ.

Art. 19 – Assemblee Speciali - L'Assemblea speciale dei titolari di ciascuna categoria di strumenti finanziari delibera in ordine alle materie indicate all'art. 2541 cod. civ..

L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza o mediante inserzione di avviso nel quotidiano "La Prealpina" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Chi ha diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

L'Assemblea speciale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, da

persona designata dagli intervenuti. _____
Il verbale assembleare deve essere redatto da un notaio, nominato dall'Assemblea. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina due scrutatori. _____

L'Assemblea speciale delibera con il voto favorevole di coloro che siano titolari nel complesso di più della metà degli strumenti finanziari emessi. _____
In seconda convocazione, qualora essa sia stata prevista, L'Assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza di coloro che siano titolari, nel complesso, di oltre un terzo degli strumenti finanziari emessi e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. _____

Art. 20 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, che durano in carica per il periodo indicato dall' articolo 2384, comma 2, Codice Civile. All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. _____

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono tuttavia essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori-persone giuridiche, nei limiti in cui queste possano assumere, secondo legge, la veste di socio della cooperativa. _____

Si applica l'art. 2382 Codice Civile. _____

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. _____

Si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile. _____

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito. _____

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge. _____

Il Consiglio, qualora non vi abbiano già provveduto direttamente i soci in sede di nomina dei membri del Consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed un segretario. Quest'ultimo può anche essere estraneo. _____

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. _____

L'amministratore che rinuncia all'ufficio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale se eletto. _____

Se per dimissioni, o per altre cause, viene a mancare la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli amministratori in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri amministratori devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci, a prendersi mediante delibera assembleare, la nomina del nuovo organo amministrativo. _____

Il Consiglio delibera in riunione collegiale. _____

Esso si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio

Sindacale, se eletto.

La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso scritto di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento spedita almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci, se eletti.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; esso delibera a maggioranza assoluta.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio può nominare Direttori Generali e Procuratori ex art. 2209 cod. civ. (determinandone le attribuzioni gestorie, i poteri di rappresentanza e retribuzioni); può altresì nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati fissandone i poteri fra quelli di competenza e le retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio può infine nominare procuratori ad negotia (per determinati atti o categorie di atti) e procuratori speciali.

Non sono in alcun modo delegabili e sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine alle materie di cui agli artt. 2475, comma 5, 2544, comma 1 e 2381, comma 4 Cod. Civ.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze anche giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Agli Amministratori Delegati compete (nei limiti dei poteri delegati e con le modalità di firma previste nella delibera di delega) la rappresentanza della Società.

La rappresentanza della società compete altresì ai Direttori e ai Procuratori nominati ex art. 2209 cod. civ., nei limiti dei poteri gestori loro affidati e con le modalità di firma previste nella delibera di nomina.

Le cariche di Presidente e Consigliere Delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che versi in riguardo alla deliberazione a prendersi in conflitto di interessi con la società, deve astenersi dalla relativa votazione.

Il consigliere delegato che versi in riguardo a decisioni a prendersi, in conflitto di interessi con la società, deve rimettere la decisione relativa al Consiglio di Amministrazione fermo il suo obbligo di astensione.

Art. 22 – Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci con decisione a prendersi mediante delibera assembleare possono inoltre assegnare loro un'indennità annuale da corrisponderli secondo le modalità e con la periodicità determinate dall'assemblea stessa. — E' data facoltà alla società di corresponsione agli amministratori di

un'indennità di fine mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 23 – Organo di controllo e Revisore

Solo qualora ricorra obbligo ai sensi di legge, la società provvederà a nominare l'Organo di Controllo, il quale potrà essere a composizione monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), secondo quanto stabilito di volta in volta in sede di nomina e svolgerà la funzione di controllo sulla gestione ex artt. 2403 e seguenti codice civile nonché la funzione di revisione legale dei conti cui agli artt. 2409-bis e seguenti codice civile e di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Di conseguenza, qualora in base alle citate disposizioni ricorrano condizioni ostative allo svolgimento, da parte del Collegio Sindacale, della funzione di revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo nominato (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) non potrà svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti e per l'esercizio di detta funzione dovrà essere obbligatoriamente nominato un Revisore Legale, persona fisica o società di revisione, secondo quanto stabilito in sede di nomina.

In via alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, sempre solo qualora ricorra obbligo ai sensi di legge, la società potrà limitarsi a nominare un Revisore Legale, che potrà essere persona fisica o società di revisione, secondo quanto stabilito in sede di nomina, il quale si limiterà a svolgere la funzione di revisione legale dei conti cui agli artt. 2409-bis e seguenti codice civile e di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

I suddetti organi saranno nominati e funzioneranno a' sensi di Legge."

Art. 24 – Patrimonio sociale e conferimenti - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile, diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci cooperatori, ciascuna delle quali di valore nominale non inferiore ad Euro 50 (cinquanta/00) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dagli apporti derivanti dagli Strumenti Finanziari;
- c) dalla Riserva Legale;
- c) dall'eventuale Sovrapprezzo delle quote di cui al precedente art. 10 lettera a);
- d) dalla "Riserva Indivisibile" di cui al successivo art. 26;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura e devono essere effettuati secondo le modalità e nel tempo stabiliti, rispettivamente, con la delibera assembleare di aumento del capitale sociale a pagamento ovvero con la delibera dell'organo amministrativo concernente l'ammissione del nuovo socio.

Art. 25 – Bilancio, utili, ristorni - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei soci può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la distribuzione dei ristorni ai soci

cooperatori, nel rispetto degli eventuali limiti di volta in volta fissati dalla legge, mediante attribuzioni in denaro o mediante aumento gratuito del capitale sociale, in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato (ciò per quanto riguarda la categoria dei "soci-lavoratori" di cui all'art. 6 del presente Statuto).

L'utile di esercizio, al netto dei ristorni, dovrà essere destinato:

- a Riserva Legale indivisibile, in una misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

- a vantaggio dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e secondo le modalità previste dalla legge.

La residua parte di utile dovrà essere accantonata ad apposita "Riserva indivisibile", salvo per quella parte di utile che l'assemblea deciderà eventualmente di distribuire nel tassativo rispetto dei limiti fissati dall'art. 2514 lett. a) e b), cod. civ., nonché dall'art. 5 del presente Statuto.

Art. 26 – Scioglimento - Non si danno cause di scioglimento oltre a quelle enunciate negli artt. 2484, comma 1, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), 2545 *duodecies* e 2522, comma 3, cod. civ. e alle altre previste dalla legge.

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 5 del primo comma dell'art. 2484 Codice Civile, gli amministratori debbono, entro trenta giorni dall'accertamento di una causa di scioglimento, provvedere per gli adempimenti pubblicitari di cui al terzo comma del menzionato art. 2484 C.C., nonché convocare l'assemblea per decidere in ordine a quanto disposto all'art. 2487 primo comma lettere a), b) e c) cod. civ., sempreché tale decisione non sia stata presa in sede assembleare nei casi di cui all'art. 2484 primo comma numeri 2 e 6.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d), cod. civ. e dell'art. 5 del presente Statuto, l'attivo residuo al termine della fase di liquidazione dovrà essere interamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII, Titolo V, Libro V Codice Civile.

Art. 27 – Clausola Arbitrale - Tutte le controversie e le contestazioni di qualsiasi genere, le quali avessero a sorgere fra i soci, fra i soci e la società o gli amministratori o i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione del contratto societario o del presente statuto, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, che le parti non siano in grado di risolvere in via amichevole, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione in base al Regolamento di Conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione.

Qualora la composizione della controversia tramite conciliazione non desse esito positivo entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura, o un diverso periodo che le parti concorderanno per iscritto, la controversia qualora sia compromittibile in arbitri, sarà definitivamente risolta "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, sentite le parti, da tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, su istanza anche di una sola delle parti in contrasto.

La sede dell'arbitrato dovrà essere fissata in Italia, gli arbitri applicheranno il

diritto italiano. _____

La decisione degli arbitri sarà finale e vincolante per le parti. _____

Monica Baratelli _____

Daniela Franchin _____

Laura Floridi _____

Cesare Bortoluzzi notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Cesare Bortoluzzi, notaio in Parabiago ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 5 dicembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, ad uso registro imprese, composta di numero trentadue pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 1, d.lgs 7 marzo 2005, n.82, l'esibizione e produzione del presente documento informatico sostituisce quella dell'originale .

PARABIAGO, NEL MIO STUDIO IN VIA SAN GIUSEPPE N. 26, IL GIORNO 23 (ventitré) dicembre 2019 (duemiladiciannove)